

# Sospensione procedimenti amministrativi e validità atti

---

1 Aprile 2020

Con l'articolo 103, comma 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (*in vigore dal 17 marzo 2020*) è stata introdotta la:

- **sospensione generale di tutti i termini** (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di **procedimenti amministrativi** (su istanza di parte o d'ufficio) che **siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data**. Per questi procedimenti amministrativi nel computo dei relativi termini non si dovrà tener conto del periodo compreso tra **il 23 febbraio e il 15 aprile 2020** (*comma 1 primo periodo*);
- **proroga o il differimento** dei termini che tra il **23 febbraio e il 15 aprile 2020** comportano/comporteranno la **formazione di forme di silenzio significativo da parte dell'amministrazione** (es. silenzio assenso o silenzio rigetto) (*comma 1 terzo periodo*);
- **conservazione della validità fino al 15 giugno 2020** di tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati, in scadenza tra il **31 gennaio e il 15 aprile 2020** (*comma 2*).

Alcune amministrazioni hanno incominciato a fornire delle indicazioni applicative volte a chiarire gli effetti dell'articolo 103 del DL 18/2020 nell'ambito degli specifici procedimenti di competenza.

Tra queste si segnala la Circolare della Regione Emilia Romagna del 18 marzo 2020 (PG/020/0234624) che ha fornito interessanti informazioni in merito all'applicazione della norma contenuta nel DL "Cura Italia" nei procedimenti e gli atti in materia di governo del territorio.

In particolare, in linea anche con alcune indicazioni fornite dall'Ance (vedi [news del 19 marzo u.s.](#)), è stato specificato:

- **Sospensione dei procedimenti amministrativi** - si applica a tutti i termini disciplinati dalla legge statale o regionale nell'ambito di un procedimento amministrativo pendente alla data del 23 febbraio o iniziato successivamente. In particolare la sospensione opera nei procedimenti amministrativi relativi a
  - pianificazione territoriale e urbanistica, generale e settoriale (procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di programma, procedimenti unici, conferenze di servizi);
  - l'attività edilizia (procedimenti relativi al rilascio e al controllo dei titoli abilitativi PDC, CILA, Scia ecc.);
  - la gestione dei vincoli territoriali (paesaggistici, culturali, ambientali ecc);
- **Proroga della validità di atti** - si applica a tutti gli atti di certificazione e ai provvedimenti abilitativi quali
  - i certificati di destinazione urbanistica;

- i permessi di costruire e le SCIA (con riferimento ai termini di inizio e conclusione dei lavori);
- le autorizzazioni sismiche e gli atti autorizzativi, comunque denominati, rilasciati nell'ambito della gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali e culturali.

**In allegato la Circolare della Regione Emilia Romagna**

39286-Circolare Regione Emilia Romagna.pdf [Apri](#)